

## COS'È

Per ottenere i finanziamenti delle misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali (secondo pilastro della Politica Agricola Comune), gli agricoltori aderiscono ad una serie di impegni volontari che vanno al di là di un insieme di criteri, norme e requisiti di base, denominato "baseline".

L'osservanza di questi impegni e dei requisiti che ne sono la base, si traduce in pratiche e comportamenti che permettono al settore agricolo di contribuire a tutelare l'ambiente, contrastare i cambiamenti climatici e garantire ai consumatori prodotti sani e sicuri. Questo insieme di criteri, norme e requisiti si compone di tre ambiti:

- 1. I Criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio di un'attività agricola minima:** sono impegni obbligatori per coloro che fanno domanda per i pagamenti dello sviluppo rurale delle misure 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "agricoltura biologica" e 12 "indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque" e requisiti di accesso ai finanziamenti per gli agricoltori che fanno domanda per i pagamenti diretti.
- 2. Le Regole di condizionalità:** comprendono un insieme di Criteri (CGO) e Norme (BCAA) per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e al benessere degli animali allevati. Tutti i beneficiari dei pagamenti diretti e delle misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali sono tenuti a rispettarle.
- 3. I Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RM Fert) e dei prodotti fitosanitari (RM Fit):** rappresentano un impegno obbligatorio per i beneficiari delle misure 10 e 11 dello sviluppo rurale.

## LA RETE RURALE NAZIONALE

La Rete Rurale Nazionale (RRN) è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto della Rete Rurale Europea (RRE) e con cui si accompagnano e si integrano tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali nel periodo 2014-2020.

### RETE RURALE NAZIONALE 2014-2020

Autorità di gestione della RRN:  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche europee e internazionali  
e dello sviluppo rurale  
Direzione generale dello sviluppo rurale  
Via XX Settembre, 20  
00187 - Roma  
[reterurale@politicheagricole.gov.it](mailto:reterurale@politicheagricole.gov.it)  
[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)



"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali"

RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020

mipaaf  
ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale

isma

## LA BASELINE

Criteri, norme e requisiti di base  
per chi aderisce agli Impegni  
delle misure dello Sviluppo Rurale



## LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli impegni volontari delle misure connesse alla superficie e agli animali sono contemplate negli artt. 28, 29, 30, 33 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 sono finanziate, rispettivamente, dalle misure 10, 11, 12, 14 e 15 dei PSR.

**I requisiti minimi relativi all'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari** sono introdotti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, pertinenti rispettivamente alla misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ed alla misura 11 "Agricoltura biologica".

**Le regole di condizionalità** sono disciplinate dagli artt. 91-101 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e dettagliati nell'Allegato II dello stesso regolamento. Le norme attuative sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. A livello nazionale il DM 2490 del 25 gennaio 2017, pubblicando in Gazzetta Ufficiale, rappresenta la norma di recepimento della condizionalità e dei requisiti minimi.

**I criteri minimi di mantenimento delle superfici agricole e l'esercizio di un'attività agricola minima** sono definiti nell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e descritti rispettivamente negli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) n. 639/2014. Per questi ultimi, il riferimento normativo nazionale è il DM 1420 del 2015 (artt. 4 e 5).

I criteri, le norme e i requisiti della baseline sono inoltre recepiti dalle Regioni e Province autonome con propri provvedimenti.

## A CHI SI APPLICA

I criteri, le norme e i requisiti della baseline si applicano alle aziende che presentano domanda per ottenere i pagamenti diretti e i pagamenti delle misure connesse alla superficie o agli animali dei PSR (Programmi di Sviluppo Rurale).

Regime di aiuto	Elementi della baseline
Misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie o agli animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio di un'attività agricola minima (per beneficiari delle misure 10, 11 e 12)</li> <li>• Regole di condizionalità</li> <li>• Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (per beneficiari delle misure 10 e 11)</li> </ul>
Regime dei pagamenti diretti: pagamento di base; pagamento greening; giovani agricoltori; sostegno accoppiato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio di un'attività agricola minima</li> <li>• Regole di condizionalità</li> </ul>
Regime dei piccoli agricoltori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio di un'attività agricola minima</li> </ul>
Pagamenti per estirpazione e ristrutturazione dei vigneti e "vendemmia verde"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio di un'attività agricola minima</li> <li>• Regole di condizionalità</li> </ul>

PER UNA GESTIONE EFFICACE DELL'AZIENDA NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA BASELINE RIVOLGERSI ALLE STRUTTURE E AI TECNICI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONSULENZA.

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI

I finanziamenti della PAC rappresentano un compenso che la collettività è disposta a pagare agli agricoltori, in cambio dell'erogazione di "beni pubblici", ovvero la produzione di alimenti sicuri, a prezzi accessibili e rispettosi dell'ambiente. Per assicurare che questi finanziamenti siano utilizzati correttamente, garantendo il raggiungimento degli obiettivi e la prosecuzione del sostegno economico a questo settore, è stato messo in piedi un rigoroso sistema di controllo degli impegni volontari e degli elementi della "baseline".

Tale sistema di controllo fa capo a diversi organismi pubblici:

- **Organismi pagatori** (AGEA o Organismi Pagatori Regionali) che selezionano ogni anno un campione di aziende agricole, tra quelle che presentano domande di aiuto, su cui effettuano i controlli;
- **Servizi Veterinari delle ASL** competenti a livello territoriale, nell'ambito dei controlli che riguardano gli allevamenti e relativi a: sicurezza alimentare, farmaco sorveglianza, identificazione e registrazione degli animali, malattie degli animali, benessere degli animali;
- **Altri Enti competenti** che, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, eseguono una sorveglianza attiva sul territorio;
- **Organi di Polizia giudiziaria** attivi sul territorio.

## RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Nel caso in cui l'agricoltore sia sottoposto ad un controllo, ed emergano delle irregolarità per uno o più elementi, l'ammontare del pagamento è ridotto. Le modalità di applicazione delle riduzioni cambiano a seconda della tipologia di norma, criterio o requisito che sia stato violato.

La valutazione dell'esito dei controlli ai fini della determinazione della sanzione è effettuata attraverso i seguenti "parametri di verifica" dell'inadempienza constatata:

- **portata/entità:** determinata tenendo conto dell'impatto dell'infrazione, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità:** dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi dell'obbligo;
- **durata:** dipende dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- **reiterazione:** si intende l'inadempienza ad uno stesso obbligo accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi.

In base alla valutazione complessiva di questi parametri le infrazioni possono essere considerate di rilevanza crescente e portare a riduzioni percentuali dei pagamenti che vanno dall'1% fino alla totale esclusione per uno o più anni.

In particolare si possono avere i seguenti casi limite:

- **Inadempienza minore** (per la condizionalità) l'infrazione è considerata di limitata rilevanza in termini di portata, gravità e durata. In questi casi non si applica una sanzione ma l'azienda è chiamata ad adottare misure correttive con modalità e tempi definiti.
- **Inadempienze di lieve entità** (per lo sviluppo rurale) in limitati casi in cui la violazione dei requisiti minimi non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo della misura, è prevista la possibilità di sospendere la sanzione nel caso in cui il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tempi fissati.
- **Inadempienza intenzionale estrema** si tratta di un'infrazione considerata intenzionale e ripetuta in tre anni civili consecutivi. L'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali, sarà esclusa dai pagamenti nell'anno civile successivo.

Dall'insieme dei controlli svolti dagli organismi competenti emerge che le infrazioni più frequenti sono riferite a: la gestione dei prodotti fitosanitari (CGO10), l'identificazione e la registrazione dei bovini (CGO7) e degli ovicaprini (CGO8), la sicurezza e la tracciabilità alimentare (CGO4).

# LA BASELINE

RETERURALE  
NAZIONALE  
20142020

## Criteria, norme e requisiti di base per chi aderisce agli Impegni delle misure dello Sviluppo Rurale



### Uso dei fertilizzanti

**Per proteggere le acque dall'inquinamento causato da fertilizzanti azotati (CGO1) distribuiti sulle superfici agricole poste all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), l'agricoltore deve:**

- registrare le operazioni di fertilizzazione azotata
- avere impianti di stoccaggio capienti e in buone condizioni
- rispettare il massimale di apporto azotato da effluenti (170 kg/ha/anno) e i limiti per le singole colture previste dai Programmi d'Azione regionali
- distribuire gli effluenti nei periodi, con le modalità e nei luoghi consentiti
- rispettare obblighi tecnico-amministrativi variabili in funzione della dimensione dell'allevamento (comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale)

**Le aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientale e agricoltura biologica del PSR e che impiegano fertilizzanti su superfici agricole poste al di fuori delle ZVN (RM Fert) devono:**

- rispettare i vincoli descritti per le superfici agricole in ZVN, ad eccezione del massimale di apporto azotato da effluenti, che può arrivare a 340 kg/ha/anno
- rispettare le restrizioni di utilizzo del fosforo previste nei Piani di bacino



### Uso dei prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare

**Per garantire un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari (CGO10), l'agricoltore deve:**

- usare solo prodotti ammessi, rispettando le prescrizioni previste nell'etichetta e impiegando adeguati dispositivi di protezione individuale
- registrare nel quaderno di campagna i trattamenti effettuati e conservare le fatture dei prodotti fitosanitari acquistati nei 3 anni precedenti
- disporre del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale rilasciato dai competenti uffici regionali
- prevedere in azienda un sito ad uso esclusivo per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e provvedere al corretto smaltimento dei contenitori e residui

**Le aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica del PSR e che impiegano prodotti fitosanitari (RM Fit), oltre a rispettare quanto previsto dal CGO10, devono:**

- sottoporre le attrezzature di distribuzione ai controlli funzionali presso centri di prova riconosciuti ed entro le scadenze imposte dalla normativa
- dimostrare di conoscere i principi generali della difesa integrata tramite il possesso di documenti relativi alle basi informative disponibili (bollettino fitosanitario, etc.)
- rispettare le specifiche disposizioni d'uso dei prodotti fitosanitari vicino ai corpi d'acqua

**Per tutelare la salute del consumatore (CGO4), l'agricoltore che utilizza prodotti fitosanitari deve:**

- manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, etc.) per evitare ogni contaminazione delle produzioni
- aggiornare e conservare il registro dei trattamenti effettuati negli ultimi 3 anni (quaderno di campagna), e i risultati delle analisi rilevanti per la salute umana su piante o prodotti vegetali
- registrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli per alimentare la catena di tracciabilità e tutela dei consumatori



### Criteria minimi di ammissibilità dei terreni

**Per mantenere le superfici in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione, gli agricoltori devono:**

- far sì che i terreni siano accessibili senza difficoltà e con normali mezzi agricoli
- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi e limitare la diffusione delle infestanti
- garantire un equilibrio sviluppo vegetativo delle colture permanenti
- evitare il sovrapascolamento o la sottoutilizzazione dei prati permanenti
- se il pascolo è la sola attività svolta sui terreni, effettuare il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e densità minima di 0,2 UBA/ettaro/anno

**Sulle superfici mantenute naturalmente (es. pascoli e prati in alta quota) deve essere realizzata almeno un'attività agricola minima consistente in:**

- uno sfalcio all'anno o altra operazione colturale per migliorare il pascolo
- il pascolamento con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni e con densità minima di 0,2 UBA/ettaro/anno

mipaaf  
ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali

ismea



Per maggiori informazioni  
[www.reterurale.it/baseline](http://www.reterurale.it/baseline)

Publicazione realizzata con il contributo FEASR nell'ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020  
Adg: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale  
Direzione generale dello sviluppo rurale  
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



### Produzioni animali



**Per garantire la tracciabilità dei suini (CGO6), bovini (CGO7) e ovicaprini (CGO8) allevati in azienda, l'agricoltore deve:**

- registrare l'azienda e l'allevamento presso l'ASL e nella Banca Dati Nazionale (BDN)
- identificare e registrare gli animali e le relative movimentazioni in entrata e uscita, per gruppi o ove previsto singolarmente, nel registro aziendale e in BDN

**Per tutelare il benessere degli animali in allevamento (CGO13), in particolare dei vitelli (CGO11) e dei suini (CGO12), l'agricoltore deve:**

- rispettare requisiti minimi e condizioni specifiche di gestione dell'allevamento (stabilizzazione e ricovero, cura, alimentazione e abbeveraggio degli animali, libertà di movimento e condizioni minime di illuminazione, ventilazione e igiene, presenza di personale con conoscenze e capacità professionali)
- rispettare specifiche condizioni per alcuni allevamenti (divieto di legatura per vitelli e di mutilazioni per vitelli e suini, etc.)

**Per garantire la sicurezza alimentare e la rintracciabilità di alimenti e mangimi (CGO4), l'agricoltore deve:**

**PRODUZIONI ANIMALI**

- evitare la contaminazione dei prodotti destinati agli animali, provvedendo anche a registrare informazioni sull'origine di tali prodotti nonché sui controlli e analisi effettuati sugli stessi e sugli animali

**PRODUZIONE DI LATTE CRUDO**

- garantire che gli animali in produzione siano in buona salute, non maltrattati e che abbiano rispettato i tempi di sospensione in caso di trattamenti
- assicurare la corretta gestione e la pulizia degli impianti
- assicurare il corretto stoccaggio, l'igiene e la tracciabilità del latte

**PRODUZIONE DI UOVA**

- rispettare le condizioni d'igiene e buona conservazione delle uova

**PRODUZIONE DI MANGIMI**

- garantire la tracciabilità dei mangimi prodotti e la loro corretta gestione per evitare qualsiasi contaminazione, tenendo conto delle analisi effettuate e registrando le informazioni riguardanti i prodotti utilizzati, comprese le sementi OGM

**Per favorire il naturale accrescimento degli animali (CGO5), l'agricoltore NON deve:**

- somministrare agli animali sostanze ad azione ormonale, tireostatica e beta-agonista salvo autorizzazione del veterinario
- vendere animali a cui siano state somministrate dette sostanze, né prodotti da loro derivati

**Per contrastare la diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili-TSE (CGO9), l'agricoltore deve:**

- non somministrare ai ruminanti farina di pesce, fosfato di origine animale, derivati dal sangue di animali non ruminanti, proteine di origine animale e mangimi che le contengono
- non somministrare agli altri animali farina di sangue di non ruminante e proteine animali trasformate
- denunciare alle autorità i casi sospetti di TSE

### Gestione dei terreni



**Per tutelare le acque, evitando sprechi e contaminazioni, l'agricoltore deve:**

- costituire e mantenere una fascia tampone (BCAA1), stabilmente inerbita, larga 5 metri tra le coltivazioni e i corsi d'acqua. In questa fascia sono consentite solo lavorazioni leggere
- non utilizzare fertilizzanti inorganici o letami entro 5 metri dai corsi d'acqua; per i liquami, entro 10 metri
- possedere un'autorizzazione valida per l'uso dell'acqua a fini irrigui (BCAA2)
- evitare perdite di sostanze inquinanti (BCAA3) dai contenitori o distributori di carburanti, oli, lubrificanti e provvedere alla corretta conservazione di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari e veterinari
- disporre delle autorizzazioni per lo scarico di sostanze pericolose derivanti da attività agroindustriali

**Per proteggere i terreni dall'erosione, l'agricoltore deve:**

- sui seminativi non più coltivati, mantenere una copertura vegetale (BCAA4), naturale o seminata, durante tutto l'anno
- sui terreni arati, non effettuare lavorazioni di affinamento per 90 giorni a partire dal 15 novembre
- su tutte le superfici agricole, assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o adottare tecniche di coltivazione che evitino le arature profonde
- sui seminativi in terreni declivi, realizzare solchi acquali temporanei (BCAA5) per convogliare l'acqua piovana in fossi o alvei naturali disposti ai bordi dei campi
- su tutte le superfici agricole, non effettuare livellamenti, ad esclusione di quelli autorizzati, e mantenere in buone condizioni la rete aziendale per lo sgorgo delle acque

**Per conservare la fertilità del suolo (BCAA6), l'agricoltore deve:**

- non bruciare stoppie e paglie sui seminativi. La bruciatura è ammessa nei seguenti casi: superfici a riso, autorizzazione per emergenza fitosanitaria, norme regionali specifiche
- in caso di bruciatura autorizzata, eseguire operazioni alternative per mantenere il livello di sostanza organica nel suolo

**Per proteggere gli habitat (CGO3) e gli uccelli selvatici (CGO2) nelle aree della Rete Natura 2000 (ZPS/SIC/ZSC), l'agricoltore deve:**

- non bruciare le stoppie e le paglie sui seminativi e set-aside
- non convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente
- assicurare una copertura vegetale durante tutto l'anno sulle superfici agricole non più in produzione
- eseguire almeno una pratica agronomica all'anno (sfalcio, trinciatura) sui seminativi non più utilizzati ai fini produttivi e rispettare il periodo di divieto di interventi agronomici tra il 1 marzo e il 31 luglio
- su tutte le superfici non eliminare i terrazzamenti esistenti né effettuare livellamenti, se non autorizzati
- sui terreni interni ed esterni alle ZPS non eliminare siepi, alberi isolati o in filari senza autorizzazione

**Per preservare il paesaggio e gli ecosistemi (BCAA7), l'agricoltore deve:**

- custodire su tutte le superfici agricole gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali
- non eliminare alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze e sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche
- non potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli selvatici

Si ringrazia per la collaborazione la Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute

